

CONTRATTO ESTIMATORIO E CONNESSI ADEMPIMENTI

Il contratto estimatorio, disciplinato dall'art. 1556 del Codice Civile, è una particolare forma di contratto in base alla quale: *“una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine convenuto”*.

I soggetti coinvolti sono l'**affidante**, ovvero l'impresa produttrice dei beni, e l'**affidatario**, ovvero l'impresa rivenditrice degli stessi. La peculiarità di questo patto contrattuale è che l'affidatario può decidere di restituire, nei termini prefissati, i beni consegnategli dall'affidante essendo tenuto al pagamento dei soli beni non restituiti. Ne consegue che il passaggio di proprietà dei beni si concretizza al momento della rivendita dei beni al consumatore finale.

A fronte degli indubbi vantaggi economico-finanziari offerti alle parti coinvolte, tale tipologia contrattuale presenta alcune particolarità che approfondiamo nella presente circolare informativa.

TRATTAMENTO IVA

Per le cessioni di beni concernenti contratti estimatori l'imposta diviene esigibile al momento della rivendita dei beni a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti **e comunque decorso un anno dalla consegna o spedizione** (art. 6, comma 2, DPR 633/1972).

Pertanto la rilevanza ai fini IVA si concretizza alternativamente:

- ▶ alla rivendita dei beni a terzi;
- ▶ decorso il termine pattuito, con il trattenimento dei beni presso l'affidatario;
- ▶ decorso un anno dalla consegna/spedizione dei beni.

ADEMPIMENTI IVA

- ▶ E' opportuno, per evitare la presunzione di avvenuta vendita, che il contratto estimatorio venga redatto in forma scritta o vi sia un' annotazione sul libro giornale o sul registro dei beni c/deposito o sul registro dei beni c/visione o su un registro IVA contenente la natura, la qualità, e la quantità dei beni e la causale di consegna. **Per le consegne di beni in ambito UE l'annotazione può avvenire nel registro previsto dall'art. 50, comma 5, DL 331/1993.**
- ▶ al momento della consegna/spedizione dei beni, l'affidante deve emettere **DDT** o documento equivalente, indicando la causale: *“consegna beni relativa a contratto estimatorio”*. Tale DDT fornisce il **riferimento preciso** per la data dalla quale decorre il termine massimo di 1 anno entro il quale i beni invenduti devono essere restituiti all'affidante oppure da quest'ultimo fatturati all'affidatario;
- ▶ al momento della restituzione dei beni invenduti, l'**affidatario** deve emettere **DDT** o documento equivalente, indicando la causale: *“restituzione beni relativa a contratto estimatorio”* ed il riferimento al DDT emesso dall'affidante al momento della consegna;

RIPRODUZIONE VIETATA

- ▶ la **fattura** deve essere emessa dall'**affidatario** in caso di vendita dei beni a terzi e dall'**affidante** nel caso di mancata restituzione dei beni e pagamento del prezzo da parte dell'affidatario e comunque decorso un anno dalla consegna.

E' bene comunque sottolineare che gli obblighi IVA in capo all'affidante (fatturazione e registrazione) per le cessioni di beni connesse a contratti estimatori devono essere adempiuti **entro il 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione**.

E' pertanto necessario che l'affidante venga tempestivamente informato dall'affidatario delle operazioni di rivendita a terzi. Tale informazione deve avvenire in forma scritta e mediante:

- ▶ copia del DDT o della fattura emessa dall'affidatario verso terzi per la rivendita dei beni;
- ▶ elenco dei beni ceduti (con l'annotazione del riferimento al DDT dall'affidante).

TRATTAMENTO AI FINI REDDITUALI

La competenza delle cessione di beni derivanti da contratti estimatori avviene quando i beni:

- ▶ sono rivenduti a terzi;
- ▶ sono trattenuti dall'affidatario al termine convenuto.

BILANCIO D'ESERCIZIO

In sede di bilancio d'esercizio, i beni oggetto di contratto estimatorio devono essere annotati nei conti d'ordine da parte dei soggetti coinvolti.

RIPRODUZIONE VIETATA